SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1616)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CACCIA

(V. *Stampato Camera n.* **2693**)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985

Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Personale militare*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente:

Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	Note
ESERCITO . . .	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	45	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori .	52	—
	Carabinieri e Servizi . .	Subalterni	45	—
		Capitani	48	—
		Ufficiali superiori .	54	—
MARINA . . .	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori .	50	—
		Ufficiali superiori .	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti . . .	Ufficiali inferiori .	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61
		Ufficiali superiori .	52	
	Tutti gli altri ruoli . .	Ufficiali inferiori .	50	—
		Ufficiali superiori .	55	—

Art. 2.

La tabella di cui al precedente articolo 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, gli ufficiali della riserva di complemento o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.